



Prevaer
Fondo Pensione

Documento sulle Anticipazioni

Prevaer, il *tua* Fondo Pensione
per il tuo futuro



Sezione I: Norme Generali	3
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Condizioni per ottenere l'Anticipazione	3
Articolo 3 - Importo dell'Anticipazione	3
Articolo 4 - <i>Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione</i>	3
Sezione II: Casi per i quali è possibile richiedere una anticipazione	4
Articolo 5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari	4
Articolo 6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli	4
Articolo 7 - Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione	5
Articolo 8 - Ulteriori esigenze dell'aderente	6
Articolo 9 - Contratti di finanziamento con garanzia sulle somme versate al Fondo pensione	6
Articolo 10 - Cedibilità, pignorabilità, sequestrabilità delle somme anticipate	7

Sezione I: Norme Generali¹

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di liquidazione anticipata della posizione pensionistica individuale (di seguito, "Anticipazione") maturata dagli aderenti del "Fondo Pensione Complementare Nazionale per i Lavoratori Quadri, Impiegati ed Operai delle Aziende Aderenti ad Assaeroporti" (di seguito, "Prevaer" o "Fondo"), secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 7 del D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252/2005 e dall'art. 13 dello Statuto del Fondo.

Articolo 2 - Condizioni per ottenere l'Anticipazione

L'Anticipazione può essere concessa per i seguenti motivi:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) ulteriori esigenze dell'aderente.

L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

L'Anticipazione di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma 1 può essere richiesta solo nel caso in cui il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini del calcolo dell'anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. n. 252/2005 per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

I costi applicati all'erogazioni delle anticipazioni, se previsti, sono indicati nella Nota informativa del Fondo.

Articolo 3 - Importo dell'Anticipazione

L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:

- 75% della posizione individuale maturata, nei casi previsti ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
- 30% della posizione individuale maturata, nei casi previsti al punto d) del precedente art. 2.

Le somme complessivamente erogate all'aderente a titolo di Anticipazione, anche a fronte di precedenti richieste, non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata al lordo degli oneri fiscali, incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate.

L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

L'aderente ha facoltà di richiedere anche più di una volta al Fondo l'erogazione di somme a titolo di Anticipazione, nel rispetto del limite complessivo di cui sopra.

L'erogazione dell'anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.

Le somme percepite a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Articolo 4 - Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

L'Anticipazione deve essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del fondo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa, unitamente alla documentazione prevista, in conformità a quanto disposto alla Sezione II del presente documento.

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 3 mesi dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 3 mesi decorrerà nuovamente dalla data di ricezione della documentazione completa.

¹ A norma dell'art. 11 comma 4 del DL n. 174 G.U. 10 ottobre 2012 (convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, G.U. 7 dicembre 2012), le domande di anticipazioni, di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente documento sulle anticipazioni, avanzate da aderenti residenti, alla data degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, nelle province di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Rovigo sono accolte, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare, con fiscalità stabilita dalla citata norma (medesima fiscalità prevista per le anticipazioni per spese sanitarie). La deroga ha durata triennale e si applica quindi alle domande pervenute al fondo nel periodo intercorrente fra il 22 maggio 2012 e il 21 maggio 2015.

La documentazione deve essere prodotta dall'aderente in copia dichiarata conforme all'originale dallo stesso con apposizione della propria firma, fatta salva la facoltà del Fondo di chiedere l'esibizione della documentazione originale.

Per tutte le anticipazioni per le quali si prevede la possibilità di erogazione sulla base di un preventivo, l'aderente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di tutte le responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, della Covip e del Fondo stesso, per le conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci o dalla mancata trasmissione, nei tempi previsti, della documentazione richiesta a comprova dell'avvenuta assunzione delle spese.

Nel caso in cui la mancata trasmissione al Fondo della documentazione comprovante le spese sostenute comportasse l'applicazione di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Covip al Fondo, quest'ultimo si rivarrà sull'aderente inadempiente ed in caso di mancato rimborso entro 30 giorni delle sanzioni e dei relativi oneri conseguenti si rivarrà sull'ammontare della sua posizione individuale.

In caso di mancata trasmissione della documentazione l'aderente dovrà restituire al Fondo le somme anticipate, al lordo della ritenuta a titolo di imposta effettuata e versata dal Fondo. Sarà cura dell'aderente, in un rapporto diretto con l'Amministrazione Finanziaria richiedere, se ritiene di averne titolo, il rimborso della ritenuta.

Non sarà possibile erogare ulteriori anticipazioni agli aderenti che non abbiano provveduto all'invio della documentazione comprovante le spese sostenute per precedenti anticipazioni e non abbiano restituito le somme non giustificate.

In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

Sezione II: Casi per i quali è possibile richiedere una anticipazione

Articolo 5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'Anticipazione per spese sanitarie è concessa all'aderente a seguito del verificarsi di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione è erogata solo in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.

Non verranno effettuate anticipazioni per un valore inferiore a € 2.000.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.

L'Anticipazione verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'aderente e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli.

L'Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- a) dichiarazione ASL (struttura pubblica competente) attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sanitarie (conforme al facsimile riportato sul sito del fondo). Tale dichiarazione è richiesta anche in caso di intervento medico effettuato privatamente;
- b) copia delle fatture attestanti le spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno;
- c) certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza, in caso di spese sostenute a favore del coniuge o dei figli; nel caso in cui i figli interessati non siano più conviventi occorre produrre il riassunto dell'atto di nascita
- d) fotocopia carta d'identità dell'aderente e/o dei figli.

Il Fondo, preso atto della dichiarazione di cui alla lettera a) del punto precedente, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, sulla base di idoneo preventivo di spesa rilasciato dalla struttura sanitaria presso cui l'intervento sarà effettuato. In tal caso, l'aderente avrà comunque l'onere di trasmettere al Fondo la relativa fattura entro 3 mesi dall'emissione della stessa.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- c) copia di un valido documento d'identità.

Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

A corredo della domanda deve essere prodotta, a seconda dei casi, la documentazione di seguito indicata:

- a) in caso di acquisto da terzi è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita altrimenti, in caso di acquisto in itinere, è possibile allegare copia del preliminare di compravendita e successivamente, non oltre 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, dovrà essere esibito copia dell'atto notarile e copia delle quietanze e dei bonifici degli acconti pagati;
- b) in caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, copia dell'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti e, non appena disponibile, copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio e copia delle quietanze e dei bonifici degli acconti pagati;
- c) in caso di costruzione in proprio occorre produrre, in via immediata, la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati fino al limite di importo dell'anticipazione richiesta ovvero il certificato comunale di ultimazione dei lavori;
- d) in caso di acquisto della prima abitazione per i figli occorre produrre, oltre ai documenti elencati, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l'aderente dovrà informare il Fondo fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'aderente prima dell'erogazione dell'Anticipazione.

L'Anticipazione non può essere richiesta decorsi 12 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Articolo 7 - Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.

L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

L'Anticipazione è concessa per gli interventi di seguito indicati:

- a) interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- a) progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- b) acquisto dei materiali;
- c) oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- d) relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- e) altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali). Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica nell'abitazione in cui si effettuano gli interventi e che i suddetti interventi rientrano tra quelli previsti dalla normativa di cui al D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lettere a, b, c, d);
- c) copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'interessato o al condominio o i preventivi di spesa (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative che dovranno pervenire al fondo entro 12 mesi dalla erogazione della anticipazione) attestanti le spese sostenute e dei bonifici bancari o delle quietanze a comprova dell'avvenuto pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento ed il beneficiario. Nel caso in cui la somma erogata come anticipazione sia superiore a quella documentata come spesa l'aderente è tenuto a versare al fondo la differenza tra i due importi al fine di reintegrare la sua posizione.
- d) Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi € 50.000 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).
- e) In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, un certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
- f) copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- g) comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.
- h) L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi terminati nei 180 giorni antecedenti la data della richiesta.
- i) copia di un valido documento d'identità.

Articolo 8 - Ulteriori esigenze dell'aderente

L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.

In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

In caso di reiterazione della richiesta, la somma degli importi erogati a titolo di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente non potrà comunque eccedere il limite del 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni precedentemente percepite per la stessa fattispecie e non reintegrate e non potrà essere effettuata decorsi almeno 12 mesi dalla richiesta precedente. L'importo massimo erogabile sarà pertanto pari alla differenza, se positiva, tra il limite sopra esposto e le somme già corrisposte in precedenza al medesimo titolo.

Articolo 9 - Contratti di finanziamento con garanzia sulle somme versate al Fondo pensione

Nel caso in cui l'aderente abbia in atto contratti di finanziamento notificati al Fondo da parte della società finanziaria, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione prevista per ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla società finanziaria. Nel caso in cui non sia allegata tale documentazione, non sarà possibile dar corso alla procedura di liquidazione. In caso di mancata estinzione del debito, relativamente ai casi di anticipazione per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa e per ulteriori esigenze dell'aderente, gli importi erogabili all'aderente saranno limitati alla somma eccedente il debito residuo. In tal caso è necessario far pervenire al Fondo un documento, sottoscritto dalla società finanziaria, in cui risulti l'ammontare del debito residuo con data non anteriore a 30 giorni dalla richiesta dell'aderente.

Per quanto riguarda invece le richieste di anticipazioni per spese sanitarie, il Fondo provvede a liquidare la somma all'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento che prevedono una garanzia sulle somme versate al Fondo, ma trattiene un quinto della prestazione a favore del cessionario (società finanziaria che ha concesso il finanziamento), che potrà chiederne o meno la corresponsione.

Articolo 10 - Cedibilità, pignorabilità, sequestrabilità delle somme anticipate

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le anticipazioni di cui all'art. 2, lett. a) del presente documento, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.